



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 134 del 12 NOV. 2013 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Oggetto: Regolamento per il controllo analogo delle società controllate e/o partecipate: Approvazione

L'anno duemilatredecim il giorno 12 del mese di Novembre, alle ore 13,30 presso la Rocca dei Rettori il commissario straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Bianchino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 113 bis comma 1 lett. c) del T.U. del 267/2000 per l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Visto l'art. 13 del D.L. 223/2006 "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006;

Visto l'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, in materia affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto il D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" ed in particolare gli obblighi previsti dall'art. 4 "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" in capo alle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001;

Rilevata la cogente necessità, anche alla luce delle diverse e recenti pronunce delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, di dotare la Provincia di Benevento di uno strumento per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate e/o controllate;

Vista la proposta di regolamento predisposta dal Settore Avvocatura – Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro che disciplina l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società controllate e/o partecipate dalla Provincia di Benevento;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del "Regolamento per il controllo analogo delle società controllate o partecipate" che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE

Premessa

L'adozione del presente regolamento si propone di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti delle società partecipate attraverso un controllo effettivo e reale mediante l'esercizio di poteri propulsivi, di monitoraggio continuo, poteri inibitori e di intervento correttivo al fine di garantire attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica la coincidenza degli interessi delle società partecipate con quelli dell'amministrazione provinciale. Il controllo è, oltremodo, diretto a verificare il rispetto dei limiti imposti dall'art.4 D.L. 95/2012 e dei conseguenti obblighi e divieti in capo all'amministrazione in caso di inosservanza degli stessi.

Presupposti normativi

Il presente regolamento per il controllo analogo del socio sulle società in house ed a partecipazione maggioritaria viene redatto in applicazione della normativa comunitaria in materia di "in house providing" e della recente normativa nazionale dettata dal D.L. 95/2012 e dal D.L. 174/2012 nonché della normativa interna quale l'art.6 del regolamento dei controlli interni "Controllo sulle società partecipate" e l'art.21 lett. e) del regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici per disciplinare, in modo totalitario e concreto, l'esercizio del controllo medesimo individuando i soggetti coinvolti, le modalità, la tempistica e le azioni correttive.

Rimangono salve tutte le forme di controllo già previste dalla normativa civilistica in materia, nonché quelle previste nello statuto delle società in house o di quelle a partecipazione maggioritaria, oltre a tutte le forme di monitoraggio previste nei contratti di servizio e nelle carte di servizio.

Restano, in ogni caso, fermi i principi generali, in materia di amministrazione e controllo, che governano il funzionamento delle società, quali i controlli del collegio dei revisori contabili, nonché i controlli che la Provincia è tenuta ad effettuare in applicazione della Legge 190/2012 art.1 "

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", del D.Lgs. n. 33/2013 " Nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione" e n. 34/2013 "Nomina del Responsabile della Trasparenza" e del D.L.174/2012 convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo

Le disposizioni seguenti disciplinano le modalità di vigilanza e controllo analogo esercitato dalla Provincia di Benevento sulle società in house e su quelle di cui si detiene la maggioranza del capitale sociale (d'ora in avanti denominate "Società")

Le attività di controllo e vigilanza di cui al presente regolamento si estrinsecano in forma di controllo preventivo, concomitante, periodico e successivo sull'andamento economico e gestionale delle Società e sugli atti ed operazione più rilevanti, che hanno influenza sull'organizzazione interna, sugli equilibri finanziari e sui servizi offerti alla collettività.

1.1 Controllo Strategico - Preventivo

Il controllo strategico preventivo mira ad assicurare che gli obiettivi di gestione delle Società partecipate siano coerenti con la strategia politico-gestionale che la Provincia intende perseguire nell'anno di riferimento definita nei principali documenti programmatici, di breve periodo, dell'ente, nel bilancio economico finanziario, il piano degli obiettivi ed il piano della performance.

Entro il 30 giugno di ciascun anno solare, gli organi di governo della Provincia, tenuto conto delle proposte dei dirigenti dei settori nel cui ambito di competenza per materia sono comprese le singole partecipate, definiscono ed assegnano, preventivamente, le linee di indirizzo ed i connessi obiettivi gestionali per singola società partecipata.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, gli organi amministrativi delle società partecipate, sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi ricevuti, dovranno predisporre e trasmettere all'Ufficio Società Partecipate la proposta di Piano Operativo per l'esercizio successivo, costituito dal Bilancio economico redatto ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e dalla nota integrativa, dal piano delle attività, dalla dotazione organica con il piano delle assunzioni e delle collocazioni del personale, e dal piano degli investimenti, che in assenza di osservazioni, dovrà essere definitivamente approvato dagli organi di governo entro il 31 ottobre.

Nel caso, invece, che l'Ufficio di cui innanzi solleva eccezioni, il piano operativo sarà restituito alla società interessata che dovrà provvedere, nel più breve termine, alle integrazioni e correzioni suggerite e ritrasmetterlo per l'approvazione da parte degli organi di governo sempre entro il termine del 31 ottobre.

1.2 Controllo Concomitante

Il controllo concomitante è finalizzato a verificare l'andamento della gestione attraverso il costante monitoraggio e confronto dei risultati parziali ed intermedi che si manifestano nel corso dell'anno con quelli indicati nel piano operativo ed apportare eventuali tempestivi interventi correttivi.

Per consentire il controllo innanzi detto gli organi di amministrazione delle società, entro 30 giorni dalla chiusura di ogni quadrimestre, inviano Report per ogni documento in cui è strutturato il Piano Operativo, all'Ufficio Società partecipate che provvederà ad effettuare le verifiche del caso.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della suddetta documentazione l'ufficio Società Partecipate potrà far pervenire alla società pareri o osservazioni vincolanti.

Entro e non oltre i successivi 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni la società controllata dovrà deliberare variazioni al Piano Operativo secondo le osservazioni ricevute ed adottare le misure e gli interventi correttivi necessari.

Fermo restando gli adempimenti di cui sopra, qualora nel corso del quadrimestre si verificano eventi straordinari che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, quest'ultime sono tenute ad informarne tempestivamente gli organi di governo della Provincia, oltre all'Ufficio Società Partecipate.

La Provincia ha inoltre il dovere di svolgere, anche mediante i Dirigenti competenti per materia o suoi delegati, l'attività di controllo nelle seguenti aree e con particolare riferimento alle seguenti attività:

- **Area Acquisti:** verifica delle regole che garantiscono la concorrenza nell'affidamento mediante gara oltre alla economicità e correttezza delle procedure stesse (gare, preventivi). Al fine di omogeneizzare ed adeguare gli interventi delle società partecipate nell'area di cui trattasi agli indirizzi programmatici della Provincia, le società anzidette sono tenute ad adottare uno specifico regolamento o ad adeguare quello eventualmente esistente, in materia di gare nel rispetto, oltre che delle direttive comunitarie e della normativa pubblica in materia, anche dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.
- **Area Personale:** rispetto della normativa prevista in materia di contratti e delle procedure di selezione del personale; verifica dell'applicazione dei vincoli alle assunzioni previsti dall'art.18 del D.L. 112/2008 per le amministrazioni controllanti anche alle società partecipate; verifica dei principi vincolistici previsti dall'art. 1 , comma 557 della L.296/6006 che impone di assicurare la riduzione progressiva della spesa di personale rispetto agli anni precedenti; verifica del rispetto del limite del 50% della spesa

sostenuta per il 2009 per il personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; verifica dei presupposti oggettivi in materia di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza previo espletamento delle procedure selettive di natura concorsuale come disposto da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti; verifica dei limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società partecipate spettante per l'anno 2011. Per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente, anche nell'area del personale, le società sono tenute ad adottare specifico regolamento o ad adeguare quello esistente al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità. Infine, i bandi e gli avvisi pubblici di selezione per nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato e di collaborazioni devono essere pubblicati anche sul sito istituzionale dell'Ente Provincia di Benevento.

- Area Economico - finanziaria: verifica della regolare tenuta della contabilità, dei libri contabili e della gestione dei flussi di cassa; verifica della correttezza nella compilazione e del rispetto delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (reddituali, fiscali e previdenziali)
- Area vendite. Verifica della qualità dei servizi erogati e monitoraggio del fatturato al fine di verificare la sussistenza del principio di prevalenza dei servizi offerti alla collettività rispetto ad imprese esterne, nonché il rispetto delle poste indicate nel bilancio di previsione. Il controllo della qualità dei servizi, essendo pregnante per la qualificazione delle società in house rispetto a quelle strumentali di cui si detiene la semplice maggioranza di quote societarie, riveste particolare importanza. A tal fine le società partecipate dovranno provvedere, nel caso ne fossero sprovviste, alla stesura e/o all'aggiornamento della carta dei servizi che dovrà contenere le seguenti informazioni minime: metodi di rilevazioni di customer satisfaction, indicatori di qualità dei servizi erogati, indicazione dei tempi di erogazione delle prestazioni, gestione dei reclami e disservizi, informazioni all'utenza su organizzazione e gestione dei servizi e rispettivi referenti. I reclami e disservizi segnalati vanno comunicati mediante elenco con cadenza trimestrale all'Ufficio Società partecipate.

1.3 Controllo consuntivo

Il controllo consuntivo mira a verificare la compatibilità dell'attività effettuata e dei singoli atti posti in essere dalle società rispetto al Piano operativo approvato ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

In particolare, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio le società partecipate sono tenute ad inviare all'Ufficio società partecipate, gli atti propedeutici ed essenziali ai fini della redazione del Bilancio consuntivo, nonché la nota integrativa ed una relazione di accompagnamento per una corretta ed approfondita valutazione delle risultanze contabili riportate.



Nei trenta giorni successivi gli organi di governo dell'Ente convocano i presidenti della società per eventuali approfondimenti e chiarimenti su osservazioni sollevate dall'Ufficio società partecipate.

Oltre al controllo sul bilancio d'esercizio la società partecipata è tenuta ad inviare nel termine di cui sopra relazione dettagliata sui risultati conseguiti per ogni singolo documento facente parte del Piano operativo, avendo cura di evidenziare gli scostamenti rispetto ai piani e programmi.

Art. 2 Controllo sui singoli atti

La Provincia di Benevento, attraverso i propri organi definiti all'art.3 del presente regolamento, oltre ai controlli di cui all'articolo 1 di cui sopra, esercita un controllo sui seguenti singoli atti di amministrazione straordinaria mediante autorizzazione preventiva:

- Modifiche statutarie;
- Nomina, sostituzione e poteri degli amministratori e dei liquidatori;
- Aumento o riduzione del capitale sociale;
- Atti di regolamentazione;
- Adozione e modifica della Carta dei servizi;
- Sottoscrizione di mutui, concessioni di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
- Emissione di obbligazioni;
- Predisposizioni e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri enti pubblici;
- Acquisto e vendita di beni immobili e mobili iscritti nello stato patrimoniale della società nonché locazione di immobili;
- Acquisto e vendita di partecipazioni azionarie, costituzione di società e designazione dei relativi organi;
- Acquisto ed alienazioni di rami d'azienda;

gli atti di cui sopra, vanno trasmessi all'Ufficio società partecipate per la preventiva autorizzazione all'adozione degli stessi, senza la quale gli atti stessi risultano privi di efficacia giuridica. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito di riesame, l'efficacia degli atti di cui sopra risulta sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'ente Provincia. Solo in caso di necessità ed urgenza, la società partecipata è autorizzata ad adottare misure cautelari idonee a non creare interruzioni o disfunzioni del servizio pubblico gestito.

La Provincia di Benevento, in presenza di atti non autorizzati ed in contrasto con i propri interessi, adotterà tutte le misure opportune ed attiverà le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

La Provincia di Benevento potrà convocare l'assemblea, ai sensi dell'art. 2367 del c.c. per l'adozione degli opportuni provvedimenti anche ove ritenga che la società non abbia eseguito o non

stia eseguendo un atto in conformità all'autorizzazione concessa. La mancata esecuzione dell'atto, in conformità all'autorizzazione concessa potrà, tra l'altro, configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.

Art.3 Ufficio Società Partecipate

In applicazione dell'art. 6 del Regolamento Provinciale dei controlli interni che affida al Direttore generale la direzione sulle attività di controllo delle Società Partecipate, in conformità di quanto previsto dall'art.21, comma 5 del Regolamento Provinciale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, coadiuvato dai dirigenti dei settori a seconda della competenza per materia, ravvisata la necessità di disporre di una struttura stabile e ciò dedicata si stabilisce di istituire l'Ufficio Società Partecipate , organo collegiale, di cui fanno parte il Direttore Generale, il Dirigente del Settore Avvocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro, il Dirigente del Settore Gestione Economica ed il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio. Possono inoltre farne parte, su invito del Direttore Generale i restanti dirigenti qualora la materia oggetto del controllo rientra negli ambiti di rispettiva competenza.

L'ufficio costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Provinciale e gli organi societari. L'ufficio cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.

Assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra con le aziende e predisponendo periodici report di analisi sull'andamento delle società.

L'Ufficio inoltre cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore Provinciale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate dall'Ente
L'ufficio inoltre:

1. cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente;
2. trasmette rapporti informativi al Segretario Provinciale e ai Revisori del Conti della Provincia, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto da parte delle società delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'ufficio Società Partecipate si avvarrà per l'espletamento delle ordinarie attività di monitoraggio e verifica di una struttura tecnica di supporto, il cui personale sarà individuato con successivo atto del Direttore Generale di concerto tra i dirigenti sopra menzionati.

Art.4 Vigilanza mediante audit e richiesta di rapporti e documenti

A prescindere dal controllo disciplinato nei precedenti articoli, la Provincia di Benevento potrà esercitare la vigilanza su atti, attività e risultati delle società partecipate attraverso specifici audit (verifiche) anche presso le sedi operative e/o amministrative dell'azienda, nonché mediante richiesta di rapporti e documenti.

Le richieste di rapporto e/o esibizione documentale saranno inoltrate alla società partecipata in forma scritta, prediligendo ove possibile l'utilizzo di canali informatici, quali e-mail con avviso di ricevimento e PEC, che consentono di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

La società, ricevuta la richiesta di cui sopra, dovrà darvi puntuale riscontro entro il termine stabilito nella stessa.

Le modalità e la frequenza delle verifiche in loco possono avvenire, qualora non già definiti nelle Carte dei Servizi o nei contratti di affidamento, previa comunicazione fatta, con qualsiasi modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 3 giorni prima della data prevista per la visita ispettiva e concordata tra l'Ufficio per le Partecipazioni Societarie ed il/i referenti gestionali dell'azienda che dovranno partecipare attivamente all'audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi della stessa al fine di garantirne il buon esito.

Art.5 Azioni Attivabili nell'esercizio del controllo

Qualora nel caso dell'attività di vigilanza e controllo vengano rilevate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalla Società in materia di conseguimento degli standards di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi, disciplinati nei relativi contratti di servizio, tali da configurare un'evidente impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio dei servizi medesimi, si potranno configurare, tra gli altri, i presupposti per la caducazione dell'atto di affidamento del servizio mediante revoca.

In tal caso la Provincia di Benevento assegna alla società partecipata un termine perentorio entro il quale provvedere, ripristinando le modalità contrattuali di svolgimento del servizio. Decorso inutilmente il suddetto termine senza che la società abbia provveduto a ripristinare il servizio o ad adeguare lo stesso agli standards quanti/qualitativi previsti contrattualmente, l'ente socio adotterà tutte le misure opportune, tra cui la revoca dell'affidamento del servizio. Nel caso di specie, in caso di inerzia degli organi della società partecipata, al fine di garantire l'ottimale erogazione e fruizione del servizio è previsto anche l'esercizio del potere sostitutivo dell'organo di governo dell'ente o di persona da questi delegata.

Nel caso, invece, di mancato rispetto delle osservazioni, pareri ed indicazioni vincolanti rilasciati ai sensi dei precedenti articoli, sarà assegnato alla società un termine per uniformarsi alle

indicazioni dell'ente socio. Qualora la società non dovesse ottemperare entro tale termine saranno adottati tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la revoca degli amministratori e/o misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti responsabili.

Art. 6 Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri Provinciali

La natura giuridica di società di capitali, a totale o maggioritaria partecipazione Provinciale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto agli organi di rappresentanza istituzionale dall'art. 43 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto o in parte imputabile alla Provincia e che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto agli organi di rappresentanza istituzionale sugli atti comunali, deve parimenti valere allorché le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Provincia, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati.

Il diritto di accesso agli organi di rappresentanza istituzionale è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività.

Gli organi di rappresentanza istituzionale sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. Gli organi di rappresentanza istituzionale non potranno utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dagli organi di rappresentanza istituzionale alla Segreteria Generale della Provincia o all'Ufficio Società Partecipate.

La società ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, all'Ufficio Società Partecipate o alla Segreteria Generale della Provincia, la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza la questione dovrà essere tempestivamente segnalata all'organo di governo che valuterà di concerto con l'Ufficio società partecipate, le modalità ed il mezzo opportuno per garantire la salvaguardia della reciproca tutela di tali contrapposti interessi.

Art.7 Disposizioni finali e transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti la materia del controllo analogo in maniera difforme.

È fatto obbligo di notificare alle singole società partecipate l'avvenuta adozione del presente regolamento in modo che le stesse possano adeguare le norme statutarie, i regolamenti interni e le carte dei servizi agli obblighi previsti nel presente atto onde consentire la fattiva ed immediata attuazione del controllo analogo.

Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative, di qualsiasi fonte ed in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, ovvero mediante proposte migliorative degli organo di governo nelle parti oggetto di modifica.

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra;
Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il Dirigente Settore Avvocatura Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro
(Avv. Vincenzo Catalano)



Il Direttore Generale
(Dott. Raffaele Bianco)



Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Il Dirigente Settore Gestione Economica Finanziaria
(Dott. Raffaele Bianco)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

- 1. DI APPROVARE** il “Regolamento per il controllo analogo delle società controllate o partecipate”, composto, oltre alla premessa e presupposti normativi, da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Dirigente del Settore Avvocatura, Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro, ai Dirigenti di Settore e alle società partecipate dalla Provincia di Benevento.
- 3. DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs.267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Bianchino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Ing. Aniello GIMITILE)

[Handwritten signature]

N. 483

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 13 NOV. 2013

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(P. M. IVOLLO)

(Dr. Mario Bianchino)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Bianchino

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Bianchino)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
 - Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
 - E' stata revocata con atto n. _____ del _____
- Benevento li, _____

II SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Bianchino)

Copia per

- SETTORE Avvoc. Org. Pers. Pol. Lav. prot. n. _____
- SETTORE Dirett. Gen. Le il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____